



COMUNE DI GRONTARDO

PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 23 Data 24-08-2026

OGGETTO:	DIVIETO PERMANENTE DI BALNEAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE CON RIFERIMENTO A CANALI, ROGGE, FIUMI, CAVE, INVASI ARTIFICIALI E LAGHETTI
-----------------	--

IL SINDACO

- **VISTA** la nota di Regione Lombardia prot. n. G1.2026.0023219 del 22/05/2026, riportante l'elenco delle acque di balneazione soggette a monitoraggio, del quale non fanno parte i corsi d'acqua presenti nel territorio del Comune di Grontardo e che richiama i Comuni al puntuale caricamento delle ordinanze sindacali di divieto di balneazione nell'apposita sezione del sito del Ministero della Salute;
- **VISTA**, inoltre, la nota di ATS VAL PADANA, del 09 luglio 2026 prot. n. 62562/26 pervenuta in data 10/07/2026 prot. 2243, che segnala che nell'elenco delle acque di balneazioni presenti in Regione Lombardia comunicate da Regione Lombardia con la nota prot. n. G1.2026.0023219 del 22/05/2026 non fanno parte i corsi d'acqua presenti nel territorio del Comune di Grontardo;
- **RITENUTO** di dover adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e la pubblica incolumità, al fine di prevenire incidenti o annegamenti;
- **RITENUTO** di disporre un provvedimento di divieto permanente di balneazione su tutto il territorio comunale con riferimento a canali, rogge, fiumi, cave, invasi artificiali e laghetti;
- **VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
- **VISTO** l'art. 5 del D.Lgs. 116/08 'Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE';
- **RICHIAMATA** la DGR n.XII/5589 del 31/12/2025 (Regole di sistema 2026), all. A., 12.16.6, nel rispetto del Dlgs. 116/2008;

ORDINA

IL DIVIETO PERMANENTE DI BALNEAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE CON RIFERIMENTO A CANALI, ROGGE, FIUMI, CAVE, INVASI ARTIFICIALI E LAGHETTI;

DISPONE

- Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza, attraverso la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune di Grontardo e l'inserimento dello stesso all'interno del sito consultabile al seguente indirizzo: <https://www.comune.grontardo.cr.it/it> ;
- L'invio della presente:
 1. Al Comando dei Carabinieri – Stazione di Vescovato;
 2. All'Ufficio Polizia Locale dell'Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria;
 3. All'Ufficio Tecnico dell'Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria;
 4. Ad ATS Val Padana;

RICORDA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 07/08/1990 n. 241 e ai sensi dell'art 5 del D. lgs 104 del 16.09.2010, si avverte che avverso la presente ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia oppure potrà attivare il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ai sensi del D.P.R 24.11.1971 N. 1199;

L'Ufficio della Polizia Locale e a quanti spetta l'espletamento del servizio di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 comma 1 C.d.S. sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il Sindaco
F.to Sparacino Santo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente ordinanza è pubblicata, in data odierna, per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online dell'Ente.

Grontardo, 24-08-2026

Il Resp. della Pubblicazione
F.to Catenacci Barbara

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Grontardo, 24-08-2026

IL Resp. della Pubblicazione
(Catenacci Barbara)